

Direttive del DFI
per la procedura di richiesta di aiuti finanziari secondo l'ordinanza
dell'11 giugno 2010 sui provvedimenti per la protezione dei fanciulli e dei giovani e il
rafforzamento dei diritti del fanciullo

del 1° gennaio 2014

Il Dipartimento federale dell'interno (DFI),

visto l'articolo 13 capoverso 1 dell'ordinanza dell'11 giugno 2010 sui provvedimenti per la protezione dei fanciulli e dei giovani e il rafforzamento dei diritti del fanciullo¹,

emana le seguenti direttive:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

Le presenti direttive disciplinano:

- a. la procedura d'inoltro e di trattamento delle richieste;
- b. la documentazione da inoltrare.

Art. 2 Campo d'applicazione

Le presenti direttive si applicano alla concessione di aiuti finanziari a organizzazioni per programmi, attività regolari e progetti secondo l'ordinanza dell'11 giugno 2010 sui provvedimenti per la protezione dei fanciulli e dei giovani e il rafforzamento dei diritti del fanciullo.

Art. 3 Definizioni

Nelle presenti direttive si intende per:

- a. *essere attivo a livello di regione linguistica*: essere attivo in almeno dieci Cantoni germanofoni, tre francofoni oppure nella Svizzera italiana o romancia;
- b. *provvedimento*: un programma, un'attività regolare o un progetto;
- c. *programma*: un insieme di attività coordinate tra loro e di durata limitata che perseguono uno scopo comune;
- d. *attività regolare*: un'attività proposta da un'organizzazione in modo ricorrente, con obiettivi definiti in vista di mantenere o sviluppare le sue attività;
- e. *progetto*: un insieme di attività svolte nell'arco di un periodo definito (data di inizio e fine), una sola volta, allo scopo di raggiungere un obiettivo ben preciso tenendo conto dei vincoli esistenti in termini di tempo, risorse e qualità.

Art. 4 Parità salariale

Le organizzazioni si impegnano a garantire ai loro dipendenti la parità salariale tra donne e uomini.

Sezione 2: Principi generali per il trattamento delle richieste

Art. 5 Inoltro delle richieste

¹ Le richieste, corredate di tutti i documenti necessari, sono inoltrate all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).

² Le richieste di aiuti finanziari per programmi o attività regolari possono essere inoltrate entro la fine di giugno dell'anno precedente il periodo contrattuale desiderato.

³ Le richieste di aiuti finanziari per progetti possono essere inoltrate entro la fine di febbraio.

¹ RS 311.039.1

Art. 6 Entrata nel merito

L'UFAS entra nel merito della richiesta, se essa è inoltrata entro i termini previsti corredata di tutti i documenti necessari.

Art. 7 Condizioni per la concessione di aiuti finanziari

Gli aiuti finanziari per provvedimenti sono concessi solo se sono adempiute le condizioni seguenti:

- a. l'organizzazione richiedente non ha scopo di lucro;
- b. essa è attiva a livello nazionale o di regione linguistica;
- c. i provvedimenti sono attuati a livello nazionale o di regione linguistica oppure sono trasferibili o estendibili ad altre regioni;
- d. i provvedimenti rispondono a un bisogno comprovato;
- e. i provvedimenti sono sufficientemente motivati e garantiscono il raggiungimento del loro scopo nel rispetto dei principi di economicità ed efficacia;
- f. l'organizzazione richiedente dispone di competenze tecniche nell'ambito della protezione dell'infanzia.

Art. 8 Documentazione da inoltrare

¹ Per tutti i provvedimenti vanno inoltrati all'UFAS i documenti seguenti:

- a. gli statuti vigenti dell'organizzazione;
- b. il rapporto annuale approvato dall'organo competente e il conto annuale riveduto dell'anno precedente;
- c. un documento contenente le seguenti indicazioni dettagliate sul provvedimento:
 1. obiettivi, destinatari, strutture, contenuti e utilità,
 2. pianificazione, modalità di attuazione e metodi impiegati,
 3. raggio d'azione geografico.

² In caso di richiesta di aiuti finanziari per programmi e attività regolari, è inoltre necessario allegare i documenti seguenti:

- a. una richiesta senza particolari requisiti formali;
- b. un preventivo dettagliato e commentato per l'anno corrente.

³ In caso di richiesta di aiuti finanziari per progetti, è inoltre necessario allegare i documenti seguenti:

- a. il modulo di richiesta debitamente compilato;
- b. un piano di finanziamento e di budget.

Art. 9 Esame delle richieste

¹ L'UFAS esamina le richieste. Rinvia al mittente le richieste incomplete, chiedendone il completamento.

² Può chiedere pareri a specialisti esterni.

³ Versa gli aiuti finanziari per programmi e attività regolari in base a contratti di prestazioni conclusi con le organizzazioni.

⁴ Versa gli aiuti finanziari per progetti in base a una decisione, che emana al più tardi entro la fine di aprile.

Art. 10 Contratti di prestazioni

Nel contratto di prestazioni figurano segnatamente le indicazioni seguenti:

- a. la base legale;
- b. la durata del contratto di prestazioni;
- c. gli obiettivi strategici e operativi dell'organizzazione sostenuta finanziariamente;
- d. la descrizione delle prestazioni e delle attività proposte;
- e. l'importo dell'aiuto finanziario, con riserva della competenza delle Camere federali in materia di budget;
- f. l'obbligo di presentare rapporti e le relative scadenze;
- g. la garanzia della qualità;
- h. oneri e condizioni.

Art. 11 Contenuto della decisione sugli aiuti finanziari

La decisione contiene segnatamente indicazioni concernenti la base legale, il tipo e l'importo degli aiuti finanziari, le modalità di fatturazione e di pagamento nonché le scadenze previste per la presentazione dei rapporti.

Art. 12 Presentazione dei rapporti (controlling)

¹ Se la concessione di un aiuto finanziario comporta l'onere di verificare l'attuazione e gli effetti del provvedimento, l'UFAS può chiedere che l'organizzazione interessata fornisca informazioni in merito presentando un rapporto intermedio annuale, il conto annuale riveduto e il rapporto annuale ordinario dell'anno precedente.

² L'approvazione dei rapporti da parte dell'UFAS costituisce la condizione indispensabile per il pagamento degli aiuti finanziari convenuti.

³ L'organizzazione comunica prontamente all'UFAS eventuali modifiche degli statuti o altri eventi rilevanti per gli aiuti finanziari.

1. Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 13 Pubblicazione degli aiuti finanziari

¹ L'UFAS pubblica in forma adeguata una breve descrizione dei programmi, delle attività regolari e dei progetti per cui sono concessi aiuti finanziari conformemente all'ordinanza sui provvedimenti per la protezione dei fanciulli e dei giovani e il rafforzamento dei diritti del fanciullo nonché gli importi accordati a tutti i beneficiari.

² I beneficiari devono menzionare nei loro rapporti annuali e in tutti i documenti pubblici relativi ai progetti gli aiuti finanziari ricevuti.

Art. 14 Entrata in vigore

Le presenti direttive entrano in vigore il 1° gennaio 2014.

Berna, 16 dicembre 2013

Dipartimento federale dell'interno DFI

Alain Berset
Consigliere federale